

Statuto Azienda Speciale Consortile
per la gestione associata delle attività di carattere socio-assistenziale

Art. 1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castel Mella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e sulla base della convenzione approvata dagli Enti sopra elencati, è costituita un'Azienda Speciale Consortile denominata **OVEST SOLIDALE - Azienda Speciale Consortile** (detta nel seguito, per brevità, Azienda) per l'esercizio di attività e servizi come definiti al successivo art. 3.
2. L'Azienda è ente pubblico non economico strumentale degli Enti Locali aderenti, indicati al comma 1, ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede

- I. La sede legale dell'Azienda è in Gussago.
2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse, in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio degli Enti Consorziati.

Art. 3 - Scopo e finalità

- I. Scopo dell'Azienda è la gestione associata di servizi socio-assistenziali, in particolare di quelle previste nel Piano di zona, la gestione del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e di tutti i servizi socio assistenziali che gli Enti consorziati definiranno di conferire con successiva decisione, ai sensi del presente statuto mediante:
 - a. la gestione dei servizi alla persona e alla famiglia, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei diritti di cittadinanza e inclusione sociale;
 - b. l'esercizio di attività di programmazione e pianificazione dei servizi di supporto di iniziative di ricerca, studio e analisi dei bisogni e delle dinamiche sociali del territorio;

c. la gestione di fondi e finanziamenti finalizzati all'attuazione della programmazione zonale e alla realizzazione di iniziative finanziate da fondi finalizzati;

d. la ricerca di un percorso che porti a raggiungere, attraverso il governo unitario delle risorse, l'obiettivo dell'efficace integrazione e unitarietà delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Nell'esercizio della propria attività l'Azienda persegue l'obiettivo della ottimizzazione delle risorse ed il perseguimento di risparmi di spesa.

2. I Servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e degli Enti che li acquistano e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- Persone Anziane;
- Persone Disabili;
- Famiglia; Minori; Giovani;
- Disagio Adulto.

I Servizi e le Aree di Intervento sono:

- Area Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale
- Area della Non Autosufficienza e della Disabilità
- Area famiglia Minori – Servizio Tutela Minori e Servizio Prevenzione Minori
- Servizio Orizzonte lavoro – Percorsi di Inclusione
- Area Povertà ed Integrazione
- Area Politiche Abitative
- Area Formativa per gli operatori sociali dell'Azienda, dei Comuni, degli Ambiti Territoriali e ETS

3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia' per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti le dinamiche demografiche.

4. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinati, all'interno delle suindicate aree, i servizi e le attività conferite.

5. Il conferimento di attività e servizi da parte degli Enti consorziati viene regolato alla luce delle determinazioni assunte nell'ambito di un Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti (anche con il coinvolgimento dei competenti soggetti del sistema socio-sanitario regionale) oppure secondo quanto previsto da specifici contratti di servizio sottoscritti dall'Azienda con ciascun Ente conferente sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assemblea Consortile.

6. L'Azienda può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici

o privati che operano in campo sociale, assistenziale, educativo, formativo e socio-sanitario nonché fornire specifici servizi aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2.

7. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a. Attivare le priorità e le scelte di pianificazione zonale dei servizi sociali previste dalla L. 328/2000 e dalla L.R. 3/2008 e s.m.i. attraverso la gestione dei fondi nazionali e regionali di settore, nonché dei finanziamenti messi a disposizione dai Comuni e relativi ai Servizi e alle Aree di intervento di competenza dell'Azienda;
 - b. Definire tutti gli atti di programmazione e attuazione dei servizi e di interventi di natura socio-assistenziale per il territorio dei Comuni aderenti ad esclusione di quelli di competenza dell'Assemblea Distrettuale;
 - c. Strutturare una Rete Integrata di servizi e razionalizzare, su base territoriale, la loro erogazione al fine di potenziare e migliorare qualitativamente la capacità di affrontare i bisogni da parte degli enti aderenti in forma associata;
 - d. Sviluppare un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
 - e. Sviluppare l'integrazione di approcci specialistici e di base volta a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei percorsi assistenziali, educativi, di ricerca del benessere e dell'inclusione sociale;
 - f. Creare un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica aziendale che considerino prioritarie le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
 - g. Determinare meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni " mantenendo la centralità della persona/famiglia/utente dei servizi e promuovendo lo sviluppo di interventi nei confronti delle nuove forme di bisogno sociale;
 - h. Approfondire i processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
 - l. Mantenere e qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
 - J. Consolidare l'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
 - k. Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
 - l. Attivare e consolidare le forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi che tendano ad essere uniformi su base distrettuale;

- m. Sviluppare attivamente il ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, con particolare riferimento agli enti gestori di servizi ed interventi rientranti nella programmazione zonale.
8. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, integrando eventualmente il presente statuto, qualora ritengano opportuno gestire tali servizi a livello sovracomunale.
 9. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività, l'Azienda può provvedere ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.
 10. Al momento dell'eventuale attivazione di ciascuna delle divisioni di cui al presente articolo, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.

Art. 4 - Gestione dei servizi

1. L'Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti, o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.
2. L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
3. L'Azienda è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti Consorziati.
4. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata

1. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), dalla data di stipula della convenzione costitutiva.
2. Al termine finale, l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda si sostanzia nell'attribuzione a ciascun Comune di un voto.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
 - a. la partecipazione all'Assemblea Consortile, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo A1i.1O;
 - b. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - c. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente Consorziato è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Gli Enti Consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale ed a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti Consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda ed a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti Consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 12.
5. Gli Enti Consorziati possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 - Capitale di dotazione iniziale

1. All'atto della costituzione i Comuni Consorziati hanno provveduto al conferimento delle quote di loro competenza per un ammontare complessivo di **euro 5.500,00** (cinquemilacinquecento).

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Ogni Comune consorziato ha diritto a un voto.

Art. 11 - Partecipazione e astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale decisione è riferito.
2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della votazione.
3. Per i servizi gestiti dall'Azienda che non derivano da conferimenti diretti da parte degli Enti consorziati, il voto assembleare è espresso con le modalità di cui al precedente art. 10.

Art. 12 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. I Comuni Consorziati provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest; oppure nel contratto di servizio sottoscritto dall'Azienda con ciascun Ente conferente.
2. La copertura dei costi afferenti l'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli di Enti conferenti.
3. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e deve garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggior utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 13 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

- I. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale e comunque non incida negativamente sulla erogazione dei servizi ai Comuni aderenti.

Art. 14 - Recesso

- I. È consentito il recesso degli Enti Consorziati con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa

operante dalle ore zero del primo gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di amministrazione.
5. Per la liquidazione della quota di capitale conseguita con mezzi propri dell'Azienda di pertinenza dell'Ente che recede, si applicano i criteri di cui all'Art. 5, comma 2.
6. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dall'Ente recedente avviene al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite scritte a bilancio al momento del recesso.
7. Il patrimonio conferito nell'Azienda dal Comune recedente, ai sensi dell'Art. 6, viene ripartito in ragione delle quote rappresentate.

Art. 15 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota uguale per ogni Comune.

Art. 16 - Organi dell'Azienda

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - il Direttore;
 - il Revisore dei Conti.
2. Gli Organi dell'Azienda operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.
3. La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinati dal presente Statuto.

Art. 17 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Consorziati. Essa è composta dal legale rappresentante di ciascun Ente Consorziato o da Assessori delegati, preferibilmente in via permanente.
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnato un voto come fissati nel precedente Art. 10 o in Allegato A - 7

eventuali successivi atti d'aggiornamento.

3. Gli Enti nominano il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il legale rappresentante o Assessore delegato, ed effettuano le nomine degli eventuali sostituti.
4. La delega da parte del legale rappresentante deve essere rilasciata per iscritto ed a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
5. In caso di cessazione del legale rappresentante dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge ed allo Statuto dell'Ente Consorziato, ha attribuita la funzione vicaria.
6. I delegati del legale rappresentante possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente Consorziato.
7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.
8. La partecipazione all'Assemblea consortile è a titolo gratuito.
9. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 18- Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, determina l'indirizzo amministrativo dell'Azienda, ne verifica l'attuazione ed esercita i poteri di controllo sulla gestione dell'Ente.
2. Sono attribuite all'Assemblea competenze relative all'adozione dei seguenti atti:
 - a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei propri membri, il Presidente;
 - b) determina il numero compreso tra tre e cinque dei componenti del Consiglio di Amministrazione; elegge il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
 - c) determina lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - d) nomina il Revisore dei Conti e stabilisce la relativa indennità;
 - e) stabilisce le indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - f) conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con particolare riferimento alla determinazione della dotazione organica, con le modalità di cui al successivo Art. 31;
 - g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;

- h) approva gli atti fondamentali di cui ai commi 6 e 8 - art. 114 del D. Lgs. 267/2000, e in particolare lo schema tipo dell'Accordo di programma tra l'Azienda e gli Enti conferenti e dei contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Rendiconto della Gestione e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni.
 - i) indica al C.d.A. le modalità per la selezione del Direttore, nel rispetto della normativa vigente, e la durata dell'incarico;
 - j) modifica lo Statuto dell'Azienda;
 - k) accoglie il conferimento di servizi o capitali;
 - l) scioglie l'Azienda;
 - m) modifica la Convenzione;
 - n) approva il Bilancio Sociale;
 - o) disciplina le tariffe poste a carico dell'utenza;
 - p) stipula convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 - q) fissa la sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - r) assume i mutui, se non previsti in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea;
 - s) approva e modifica i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatto salvo quelli che il presente regolamento conferisce alla competenza del C.d.a., ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'amministrazione;
 - t) acquista e aliena a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;
3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19- Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto dei Comuni Consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione, nonché del Revisore del

Conti.

4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano i componenti del Consiglio di amministrazione o loro delegati, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
6. Le sedute dell'Assemblea possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio-conferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle sedute possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico.
7. Qualora le sedute dell'Assemblea si tengano in videoconferenza e/o audio-conferenza, deve tassativamente essere assicurata:
 - l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
 - la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Art. 20- Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante, posta elettronica certificata o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 17, comma 7, con un preavviso di almeno cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore e la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica certificata o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

Art. 21- Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% dei Comuni consorziati. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

2. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli Enti presenti rappresentino almeno il 35% delle quote.
3. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 22- Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto.
2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'Art. 23, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 23- Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a. nomina del Presidente;
 - b. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, compresi tra tre e cinque;
 - c. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - d. revoca e scioglimento del Consiglio di amministrazione o di un suo membro;
 - e. accoglimento di conferimenti di servizi;
 - f. modifiche statutarie;
 - h. scioglimento;
 - l. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi nella gestione;
 - j. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
 - k. assunzione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea; modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'Art. 10;
 - m. regolamento dell'Assemblea;
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del primo comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella

seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.

3. È richiesta la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 per l'accoglimento di conferimenti di capitali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente eseguibili. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 24- Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente viene eletto, a maggioranza, dall'Assemblea Consortile fra i suoi componenti, al fine dello svolgimento dei compiti necessari al funzionamento dell'Assemblea (convocazione, presidenza delle sedute, sottoscrizione dei verbali e delle deliberazioni assembleari, adozione di ogni altro atto necessario).
2. Il Presidente rimane in carica fino allo scadere del proprio mandato amministrativo.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con la popolazione più numerosa.

Art. 25- Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'Art. 23.

Art. 26- Commissioni tecniche

- I. Il modello gestionale adottato dall'Azienda, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.
2. Per questo l'Azienda può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte anche dagli operatori sociali degli Enti Consorziati.
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
 - fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 27- Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce periodicamente le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 28- Il Consiglio di amministrazione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea Consortile.
(i) Il Consiglio d'amministrazione é composto da tre o cinque membri compreso il Presidente, scelti tra: (i) soggetti che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende, enti pubblici o privati; oppure tra (ii) consiglieri comunali, assessori o Sindaci dei Comuni Consorziati. I criteri di scelta e la relativa procedura, da attivare nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sono maggiormente dettagliati da specifico atto dell'Assemblea. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pure determinato dall'Assemblea.
2. Il riparto dei membri di cui al comma 1 deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un membro su tre o due membri su cinque.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, ed è rinnovabile. Alla scadenza, esso rimane in carica, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
4. La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
5. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione di cui alla normativa vigente.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle modalità previste per lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea al precedente art. 19.

Art. 29- Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio, contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente

dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

3. In caso di cessazione a qualsiasi titolo, nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
4. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I Consiglieri rendono note in forma scritta le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di amministrazione.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 23.
10. I componenti il Consiglio di amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30- Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31- Competenze del Consiglio di amministrazione

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo

sostituisce.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'amministrazione:
 - a. predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c. delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione :
 - a. la nomina del Vicepresidente;
 - b. la nomina del Direttore, in conformità a quanto determinato dall'Assemblea;
 - c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - d. il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - e. la deliberazione di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale;
 - f. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile, che non rientrino nella competenza del Direttore; in particolare, la predisposizione del Bilancio di Previsione annuale e Triennale, del Rendiconto della Gestione, del Bilancio d'esercizio e delle relative variazioni;
 - g. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
 - h. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi piani finanziari;
 - l. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
 - J. la predisposizione degli atti necessari all'espletamento di gare e/o altre procedure ad evidenza pubblica;
 - k. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
 - I. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.
7. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.
8. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o a ciascun Consigliere talune delle proprie attribuzioni, limitatamente a quelle delegabili a norma di legge, nel rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione di cui alla normativa vigente; può altresì delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni, pure delegabili a

norma di legge, al Direttore, autorizzando il Presidente a rilasciare idonea procura. Al Consiglio stesso compete la revoca delle attribuzioni delegate.

Art. 32 - Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Di norma il Consiglio d'amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 33- II Presidente del Consiglio di amministrazione

I. Spetta al Presidente:

- a. la rappresentanza legale della società;
- b. promuovere l'attività dell'Azienda;
- c. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- d. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- e. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- f. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore verificandone il raggiungimento degli obiettivi;
- g. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- h. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione

3. Nei casi di vacanza della figura di Direttore le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona, nonché con quella di Presidente dell'Assemblea Consortile.

Art. 34- Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione può essere corrisposta un'indennità di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
2. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità e rimborsi spese sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 35- Sostituzione

1. Il Consiglio di amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto

o per altro legittimo motivo.

Art. 36- Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito, per la durata determinata dall'Assemblea, mediante contratto di diritto pubblico o mediante rapporti convenzionali o di diritto privato, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante specifica e qualificata competenza tecnica settoriale ed amministrativa, per studi compiuti e per attività svolte presso aziende od enti, pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti.
3. La nomina del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle determinazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 37- Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Azienda.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il Direttore:
 - a. Formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio di previsione pluriennale e annuale, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio d'esercizio;
 - d. coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli atti di cui all'Art.31;
 - e. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
 - f. recluta, coordina e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione, al fine del perseguimento degli obiettivi strategici dati dall'Assemblea e di quelli gestionali individuati dal C.d.A.;
 - g. partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione ;
 - h. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe

approvate dal Consiglio di Amministrazione;

1. conclude contratti, dispone spese, emette mandati, assegna, bonifica, contrae mutui previsti in atti fondamentali dall'Assemblea;
- J. sorveglia il buon andamento degli Uffici, dei servizi di esattoria e di cassa ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Azienda;
- k. sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità aziendale.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio d'amministrazione.

Art. 38- Il Regolamento di organizzazione aziendale

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato e approvato dal Consiglio di amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 39- Il piano di organizzazione aziendale e il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale, in relazione alla specificità dei profili e delle categorie delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro e nel rispetto della normativa vigente e applicabile ai consorzi pubblici.

Art. 40- Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. n.902/1986, titolo III e del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a. il Piano Programma;
 - b. il Bilancio preventivo triennale ed annuale;
 - c. il Rendiconto della Gestione;
 - d. il bilancio di esercizio.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art18, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.
4. il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Azienda.

Art. 41- Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
 - b. i contributi degli Enti Consorziati;
 - c. contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - d. contributi a specifica destinazione;
 - e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti definiti dagli Enti conferenti nell'Accordo di programma o nei contratti di servizio;
 - f. prestiti o accensioni di mutui.

Art. 42- Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda, nonché dai beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 43- Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge.

Art. 44- Revisore dei Conti

1. È nominato dall'Assemblea ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo di revisione economico-finanziaria dell'Azienda; detto Revisore deve essere iscritto presso il Registro Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.
3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.